

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4138 del 17/08/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VERNICIATURA BOLOGNESE SRL per l'impianto destinato ad attività di Verniciatura manufatti metallici, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Vicolo del Lavoro n. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4237 del 13/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VERNICIATURA BOLOGNESE SRL** per l'impianto destinato ad attività di Verniciatura manufatti metallici, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Vicolo del Lavoro n. 4.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **VERNICIATURA BOLOGNESE SRL** (C.F. 02265250379 e P. IVA 00565371200) per l'impianto destinato ad attività di Verniciatura manufatti metallici, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Vicolo del Lavoro n. 4, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna³ con Determina dirigenziale IP 5604/2015, n. 2970/2015, PG 137040/2015 del 27/11/2015, Fasc. n. 11.19/245/2015, con scadenza di validità in data 05/06/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento prot. n. 13870/2016 del 06/06/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Città Metropolitana di Bologna⁶ con Determina dirigenziale IP 5604/2015 Fasc. n. 11.19/245/2015, con scadenza di validità in data 05/06/2031 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Zola Predosa di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
6. Obbliga la società **VERNICIATURA BOLOGNESE SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁶ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state provvisoriamente acquisite dalla Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **VERNICIATURA BOLOGNESE SRL** (C.F. 02265250379 e P. IVA 00565371200) con sede legale in Comune di Zola Predosa (BO), via Vicolo del Lavoro n. 4, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Vicolo del Lavoro n. 4, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 22/02/2021 (Prot. n. 5486) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di modifica del sistema di trattamento delle acque reflue industriali, con prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5538 del 23/02/2021 (pratica SUAP n. 10/AS/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/02/2021 al PG/2021/28758 e confluito nella **Pratica SINADOC 6689/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/34633 del 04/03/2021 ha richiesto agli Enti competenti l'espressione di uno specifico parere tecnico in merito alla modifica presentata al fine di poterne valutare la sostanzialità ai sensi del DPR 59/2013.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 50122 del 25/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/05/2021 al PG/2021/82359, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, dichiarando non accoglibile la richiesta di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, mantenendo pertanto la natura di scarico di acque reflue industriali.
- Il Comune di Zola Predosa – Area Gestione Territorio - Ambiente con nota Prot. n. 14949 del 01/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/06/2021 al PG/2021/87568, ha trasmesso parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera, preso atto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00.

Bologna, data di redazione 13/08/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VERNICIATURA BOLOGNESE SRL
Comune di Zola Predosa (BO), via Vicolo del Lavoro n. 4

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico 1 nella pubblica fognatura di via Toscana classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla parte sud-ovest dello stabilimento.

Scarico 2 nella pubblica fognatura di via Vicolo del Lavoro classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione delle acque reflue industriali originate dall’attività, delle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla parte Nord-Est dello stabilimento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 50122 del 25/05/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 14949 del 01/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/06/2021 al PG/2021/87568). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata all’istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 23/02/2021 al

PG/2021/28758) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc 6689/2021

Documento redatto in data 13/08/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 10/AS /2021

U
oggeto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.**
Autorizzazione allo scarico Ditta Verniciatura Bolognese s.r.l.

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Visto l'art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 5486 del 22/02/2021, presentata dalla Sig.ra Lazzari Paola in qualità di tecnico delegato della Ditta Verniciatura Bolognese s.r.l. con sede legale in V.lo Del Lavoro 4 40069 Zola Predosa (BO), e relativa allo scarico così definito:


Località: V.lo Del Lavoro 4;

Tipo di insediamento: verniciatura manufatti metallici;

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it

codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

pagina 1 di 2



Area gestione del territorio
AMBIENTE



Recapito dello scarico: **fognatura di Vicolo del Lavoro e Via Toscana;**

Esaminata la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in data 25/05/2021 prot n. 50122, pervenuta in data 25/05/2021 prot.14276;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente


Dott. Roberto Costa

Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

• per informazioni: Gabriele Magnoni

tel 051.6161847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Area Gestione e Controllo del Territorio

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 25 maggio 2021

Prot. n. 0050122/21

Fognatura e Depurazione Emilia

Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 02/03/2021	Num. prot.: 21324
	Data prot.: 08/03/2021	Num. prot.: 23356
	Data prot.: 11/05/2021	Num. prot.: 45234
	PA&S 46/2021	

Oggetto: richiesta di modifica Aua matrice scarichi per modifica ciclo di trattamento delle acque reflue industriali "VERNICIATURA BOLOGNESE SRL" Vicolo del Lavoro n. 4 in Comune di Zola Predosa (BO)

Comune di Zola Predosa - Prot. n.5538 del 23 febbraio 2021

Pratica 10/AS /2021

Richiesta di modifica autorizzazione AUA

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA – matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Massimiliano Vannini codice fiscale VNNMSM71H25A944H in qualità di rappresentante legale della Ditta "**VERNICIATURA BOLOGNESE SRL**" p. IVA 02265250379 con sede e insediamento produttivo in via Vicolo del Lavoro n. 4 - Comune di Zola Predosa (BO), che svolge l'attività di verniciatura manufatti metallici.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione:

- ✓ l'attività dispone di una precedente autorizzazione AUA adottata con determina IP/ANNO 5604/2015 da U.O. SETTORE AMBIENTE CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA in data 26-11-2015 con prot. 3189/2015;
- ✓ la ditta esegue lavori di passivazione nanotecnologica e verniciatura su manufatti metallici, impiegando vernici a polvere o a diluente, con un sistema di rotaie aeree che trasferisce i pezzi alle varie fasi di lavorazione;
- ✓ le materie prime infiammabili sono stoccate in un magazzino esterno, quelle non infiammabili in un magazzino interno;
- ✓ la verniciatura consta delle seguenti fasi:
 - fase A di lavaggio dei pezzi con prodotti sgrassanti (in questa fase vengono introdotti gli eluati della filtropressa);
 - fase B di risciacquo con acque riciclate dalle successive fasi di risciacquo D1 e D2, che previa filtrazione saranno scaricate come acque reflue industriali;
 - fase C di passivazione nanotecnologica;
 - fase D di risciacquo con acque riciclate dalla successiva fase D1;
 - fase D1 di risciacquo con acqua potabile di rete preventivamente trattata e addolcita con impianto a osmosi per assicurare una maggiore pulizia di affinamento ai pezzi;

- asciugatura in forno;
- verniciatura a liquido o verniciatura a polvere;
- essiccazione;
- ✓ le acque industriali sono originate dalle fasi di risciacquo che, come specificato, vengono trattate preventivamente con osmosi per essere raccolte al termine del ciclo e filtrate in un sistema a doppio stadio su sabbia e carboni attivi, al termine del quale si immetteranno nella rete di acque reflue meteoriche e domestiche che recapita nella pubblica fognatura mista di via Vicolo del Lavoro;
- ✓ tale sistema di filtrazione prevede inoltre un contro lavaggio dei filtri che, unitamente alle acque di risulta dell'osmosi, sono trattate con una filtropressa i cui fanghi verranno sottoposti a smaltimento e gli eluati saranno raccolti e reimmessi nella fase B della lavorazione;
- ✓ la ditta esegue altre verniciature con prodotti idrosolubili su manufatti plastici, tale attività non genera scarichi secondo quanto indicato dal proponente l'istanza;
- ✓ lo stabilimento dispone di reti miste che convogliano in due distinti punti di scarico i reflui generati nello stabilimento:
 - **scarico 1** immette nella pubblica fognatura di tipo misto di via Toscana le:
 - acque reflue domestiche proveniente da bagni e servizi;
 - acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di transito della parte sud-ovest dell'area di stabilimento;
 - **scarico 2** immette nella pubblica fognatura di tipo misto di via del Lavoro le:
 - acque reflue domestiche proveniente da bagni e servizi;
 - acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di transito della parte nord-est dell'area di stabilimento;
 - le acque reflue di tipo industriale dopo idoneo trattamento in precedenza descritto;
- ✓ la ditta dichiara che lo scarico non contiene sostanze pericolose;
- ✓ i reflui immessi in pubblica fognatura afferiranno all'impianto di trattamento finale di Bologna – IDAR;

La ditta allega inoltre copia:

- delle autodenuce annuali precedentemente inviate alla scrivente società;
- gli ultimi certificati analitici emessi dalla scrivente Società riguardo ai campionamenti eseguiti sullo scarico industriale;
- certificati analitici da laboratori privati per campionamenti eseguiti a differenti ore del giorno sullo scarico industriale a monte della filtrazione;

al fine di verificare la possibile assimilabilità di tali reflui a una tipologia domestica.

In merito a ciò si conferma l'impossibilità di rispondere positivamente alla richiesta di assimilazione, stante la volumetria annuale dei reflui di natura produttiva scaricati in pubblica fognatura che supera il valore limite di 15 m³/giorno previsto dalla vigente normativa (D.G.R. 1053/2003 art. 5 criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle domestiche).

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali precedentemente descritte;**
 - **le acque meteoriche non contaminate originate dai pluviali delle coperture e dalle caditoie del piazzale esterno;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

È prescritta la:

- realizzazione di una planimetria aggiornata che raffiguri la struttura generale, l'orientamento cartografico e le modifiche apportate al ciclo di lavorazione, le macchine installate e le reti di acque nella differente tipologia di utilizzo;
- la trasmissione delle schede di sicurezza dei reagenti e dei prodotti usati nella lavorazione;

tale documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 29 ottobre 2021

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VERNICIATURA BOLOGNESE SRL
Comune di Zola Predosa (BO), via Vicolo del Lavoro n. 4

ALLEGATO B

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 4799 del 14/01/2013 a VERNICIATURA BOLOGNESE Srl, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B per lo stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa, vicolo del Lavoro n° 4.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente AUA adottata da Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale 2015-5604-20198 e documentazione tecnica allegata.
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 23/02/2021 al PG/2021/28758) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc 6689/2021

Documento redatto in data 13/08/2021



PG n.	6799	del	16/1/2013
Classifica	1132.1		
Fascicolo n.	108	/	2012

DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-

Rinnovo dell'autorizzazione concessa con atto PG n°375045 del 30/10/2009 alla Ditta VERNICIATURA BOLOGNESE Srl per la modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento di Zola Predosa, vicolo del Lavoro n°4/6.-

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI
IL RESPONSABILE U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

Premesso che, con atto PG n° 375045 del 30/10/2009, la Ditta VERNICIATURA BOLOGNESE Srl, con sede legale e stabilimento in comune di Zola Predosa, vicolo del Lavoro n°4/6, è autorizzata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n° 152/06, alla modifica sostanziale dell'impianto con emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura conto terzi di materiale metallico e plastico;

Vista la nota Prot. n°13223 in data 15/06/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 21/06/2012 (PG n°100347/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Zola Predosa, e vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta VERNICIATURA BOLOGNESE Srl nella persona del legale rappresentante Vannini Silvano, formulata in data 14/06/2012, per la modifica sostanziale dello stesso impianto con emissioni in atmosfera ubicato in Comune di Zola Predosa, vicolo del Lavoro n°4/6;

L'attività rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs n° 152/06, in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta del DLgs n°152/06, parte II, punto 2, lettera c), ossia attività di rivestimento di superfici metalliche e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno, ma non superiore anche a 15 tonnellate/anno;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128



del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010);

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nelle due sedute di conferenza dei servizi svoltesi rispettivamente in data 4 settembre e 27 novembre 2012; durante tali sedute è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda, nonché la documentazione integrativa del 11/10/2012 e 26/11/2012, pervenuta ed agli atti rispettivamente con PG n° 156262/12 e PG n° 178731/12;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 29/11/2012, agli



atti con PG n° 184520/12;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 26/06/2012 dal Comune di Zola Predosa;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

r i n n o v a

l'autorizzazione PG n° 375045 del 30/10/2009;

e d a u t o r i z z a,

visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta VERNICIATURA BOLOGNESE Srl alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di verniciatura conto terzi di materiale metallico e plastico, ubicato in Comune di Zola Predosa, vicolo del Lavoro n°4/6, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta VERNICIATURA BOLOGNESE Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONI E1 – E2

PROVENIENZA: IMPIANTO PILOTA PRODOTTI A BASE ACQUOSA (LINEA 4)

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
- b) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20 % in massa della fase solvente;

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI





Materiale particellare.....	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	5800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a maniche

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a secco

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA SU BANCO

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	saltuaria





CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: FOSFATAZIONE (LINEA 2)

Portata massima 2000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³

EMISSIONI E8

PROVENIENZA: LAVAGGIO (LINEA 1 E 2)

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LAVAGGIO – SGRASSAGGIO (LINEA 1)

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³
Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: CABINE VERNICI A POLVERE LINEA 2

Portata massima 19000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI





Materiale particellare..... 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE -ESSICCAZIONE IMPIANTO PILOTA
LINEA 4

Portata massima 3800 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: LAVAGGIO LINEA 3

Portata massima 2000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³
Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: FORNO PULIZIA GANCI

Portata massima 2200 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 50 mg/Nm³





Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: postcombustione termica

EMISSIONE E38 – E39 – E40

PROVENIENZA: BRUCIATORI PER RISCALDAMENTO VASCHE E SOFFIANTI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	non determinata
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
--	------------------------

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: PRE-CAMERA APPASSIMENTO IMPIANTO PILOTA LINEA 4

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A LIQUIDO (LINEA 1, 2, 3)

Portata massima	60000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Punto di emissione a cui sono convogliate le emissioni E11, E17, E18, E32, E33, E34, E42 dotati di impianti di abbattimento: filtri a secco



I filtri a secco dovranno essere dotati di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E46

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE ED APPASSIMENTO LINEA 2

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE ED APPASSIMENTO LINEA 1 E 3

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONI E6 – E10 – E14 - E21 – E24 – E26 – E28 – E29 – E35

PROVENIENZA: BRUCIATORI

Punti di emissione provenienti da impianti termici per i quali non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazione delle loro basse potenzialità termiche nominali.

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A LIQUIDO


EMISSIONE E32

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE E34



PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA A LIQUIDO

Punti di emissione dismessi all'attivazione di E45

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);



- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto



campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro).

- 2) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 3) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 4) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e



criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

- 5) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 6) Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell’intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (allegato III, parte III, tabella I, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta).
- 7) La ditta VERNICIATURA BOLOGNESE Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell’art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa Amministrazione ed al Distretto Territoriale ARPA di Montagna, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell’anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.
- 8) La messa in esercizio dei punti di emissione E45, E46 ed E47 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell’impianto e comunque non oltre il 31/12/2014 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/12/2014 tutte le prese di campionamento delle



emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi al punto 11) del presente atto, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

- 9) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
- 10) In occasione della messa a regime dei punti di emissione sopra richiamati dovrà essere effettuata anche la prima serie di autocontrolli per i punti di emissione E38, E39 ed E40.
- 11) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
- 12) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.



13) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

14) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E23, E41, E45, E46, E47 ed annuale per i punti di emissione E3, E4, E5, E7, E10, E16, E25, E37, E38, E39 ed E40.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

15) L'identificazione, da parte della Ditta VERNICIATURA BOLOGNESE Srl, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.

16) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

U.O. Procedimenti Autorizzativi
(Stefano Stagni)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.